

Interrogazione n. 658

presentata in data 22 dicembre 2022

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi

Conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Ufficio speciale per la ricostruzione

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che:

- a quanto è dato sapere, un dirigente di ruolo della Regione Marche, candidatosi per il conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione, si è visto negare l'assegnazione dell'incarico stesso avendo la Regione Marche fatto ricorso all'assunzione di soggetti diversi dai propri dirigenti;

- detto dirigente ha contestato l'assegnazione a soggetto privo della qualifica dirigenziale stante la ritenuta violazione del comma 6 dell'articolo 19 D. L.vo 165/2001 nella parte in cui condiziona la possibilità di conferire incarichi a soggetti diversi dai dirigenti in ruolo, al presupposto che la particolare qualificazione richiesta dall'incarico non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione;

Ritenuto che:

- il Tribunale di Ancona, con sentenza resa in data 19/12/2022, ha ritenuto la doglianza del predetto dirigente di ruolo fondata laddove la disposizione dell'articolo 19 comma 6 del D. L.vo 165/2001 *"si interpreti nel senso di escludere la possibilità di valutare discrezionalmente il 'curriculum' di dirigenti in ruolo comparandolo con quello di altri soggetti, imponendo invece il ricorso a questi ultimi solo laddove i primi risultino (motivatamente ed) oggettivamente privi della specifica professionalità necessaria"*;

- ha ritenuto, tra l'altro, il Giudice che *"la convenuta"* (Regione Marche) *"non poteva pertanto legittimamente ricorrere all'assunzione di soggetti diversi dai propri dirigenti, attribuendosi l'insussistente potere di formulare a tal fine un 'insindacabile giudizio'"*;

Considerato che:

- il Tribunale di Ancona, nel pronunciare sulla domanda proposta dal dirigente di ruolo della Regione Marche, ha condannato *"la Regione convenuta al pagamento, in favore di xxxx"* (predetto dirigente)

"di una somma pari al 5% della sua retribuzione di posizione, per tutto il periodo di durata dell'incarico di 'direzione dell'ufficio Speciale della Ricostruzione' conferito con deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 28 febbraio 2022, oltre interessi e rivalutazione come per legge; ed inoltre al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.";

- in sostanza il Giudice ha ritenuto che, *"il danno comprovato e conseguente alla illegittima condotta della convenuta ammonti al 25% del 20% (= 5% del totale) della retribuzione di posizione, per il periodo di durata dell'incarico in oggetto"*;

- pertanto, il danno posto a carico della Regione Marche a causa del suo illegittimo comportamento, oltre che per il tempo trascorso dal conferimento dell'incarico ad oggi, dispiegherà i suoi effetti negativi anche per il futuro e cioè *“per tutto il periodo di durata dell'incarico di direzione dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione conferito con deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 28 febbraio 2022”*;

- ne consegue che si impone l'immediata revoca della DGR n. 200 del 28/02/2022 per ricondurre a legittimità l'operato della Giunta regionale e salvi ulteriori e necessari provvedimenti per almeno limitare le conseguenze dannose già prodottesi.

Tanto premesso, ritenuto e considerato,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente, per conoscere:

- se non intendano proporre immediatamente la revoca della DGR n. 200 del 28/02/2022 ad oggetto: “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera f) e 41, commi 1 e 2, L.R. n. 18/2021 – Articolo 3 D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i. – Conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Ufficio speciale per la ricostruzione”;

- quali provvedimenti si intendano, comunque, adottare per ricondurre a legittimità l'operato della Giunta regionale;

- quali provvedimenti si intendano proporre e/o adottare per recuperare le somme che la Regione Marche sarà costretta ad erogare a causa della riconosciuta illegittimità dell'operato della Giunta regionale.